

BGer 2C_563/2021 vom 27. Juli 2021

Bundesgericht, 2021-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_563_2021

FR: TF 2C_563/2021 du 27 juillet 2021

IT: TF 2C_563/2021 del 27 luglio 2021

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (sentenza 2C_491/2020 del 15 luglio 2020 consid. 1.1 e riferimenti).

E. 1.2

Diretto contro una decisione finale resa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a e 90 LTF), il gravame concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF (sentenza 2C_106/2018 del 28 maggio 2018 consid. 1). Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), è quindi di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

E. 1.3

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Generici rinvii ad argomentazioni sostenute davanti ad altre istanze non bastano e non possono essere quindi presi in considerazione (sentenza 2C_741/2020 del 17 giugno 2021 consid. 2.1 e rinvii). Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono infatti trattate unicamente se sono state motivate in modo circostanziato ed esaustivo mentre, in caso contrario, esse non possono essere prese in considerazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4 e rinvii).

E. 1.4

Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - cioè arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - l'insorgente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale, va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in

aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (sentenza 2C_741/2020 già citata consid. 2.2 e richiami).

E. 2.1

Circoscritto l'oggetto del litigio, sapere cioè se la B. _____ SA aveva erogato al suo azionista, ora insorgente, delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile, e dopo avere rilevato d'ufficio che i crediti d'imposta preventiva in questione concernenti gli anni fiscali 2007-2012 non erano prescritti (sentenza impugnata consid. 3 pag. 6 a 9), il Tribunale amministrativo federale, dopo avere esposto dettagliatamente il quadro legale determinante e ricordato che esso si fondava in particolare sugli elementi di prova raccolti dalla DAPI, ha confermato che a) nel caso concreto erano date tutte le condizioni cumulative poste dalla legge per ammettere la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro (sentenza impugnata consid. 5.2.1 a 5.2.3 pag. 10 a 12, consid. 5.4.2 pag. 13 e consid. 6.1 pag. 18 a 20); b) che erano adempiuti i presupposti per effettuare una tassazione d'ufficio (sentenza impugnata consid. 5.5 e 5.5.1 pag. 15 e consid. 6.2 pag. 21); c) che la ricostruzione dell'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate - di cui si sarebbe scostato solo in presenza di errori manifesti - era plausibile, adeguata e corretta (sentenza impugnata consid. 5.5.2 pag. 15 a 16 e consid. 6.3 pag. 21 a 26) e d) che l'attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro ai relativi beneficiari, cioè il ricorrente e il socio, in ragione di 50 % ciascuno, era corretta (sentenza impugnata consid. 6.4 pag. 26). Infine, ricordato che A. _____ contestava unicamente la ricostruzione della cifra d'affari e il suo assoggettamento al pagamento dei crediti fiscali in questione, il Tribunale amministrativo federale, procedendo ad un esame dettagliato ed approfondito, ha confermato sia la ricostruzione della cifra d'affari del bar e dell'affittacamere per gli anni 2007 a 2012 (sentenza impugnata consid. 7.2 pag. 27 a 30 e consid. 7.3 pag. 30 a 31) che l'assoggettamento dell'interessato, a titolo personale e solidale (sentenza impugnata consid. 8 pag. 31 a 33).

E. 2.2

Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente adduce che la ricostruzione della cifra d'affari, unico punto che contesta in questa sede, appare sbagliata. Nel caso in cui fosse comunque giudicata corretta, la definisce allora iniqua siccome l'ipotesi di calcolo ritenuta sarebbe quella a lui più sfavorevole, allorché vi sarebbero altre ipotesi altrettanto sostenibili ma più favorevoli per lui. Rinviano agli allegati da lui presentati all'istanza precedente, cioè al ricorso del 19 febbraio 2020 e alle sue osservazioni aggiuntive, adduce che vi avrebbe esposto il carattere assolutamente aleatorio delle ricostruzioni effettuate, le quali non terrebbero conto (come invece emergeva dagli atti dell'inchiesta penale da lui richiamati) del fatto che gli acquisti effettuati dalla società (vedasi i bollettini di comanda della merce) andavano a coprire in misura non trascurabile anche il fabbisogno giornaliero della famiglia del gerente e non potevano quindi incidere sulla cifra d'affari rispettivamente perché gli importi dell'IVA non sarebbero stati dedotti dalla cifra finale.

E. 2.3

Oltre al fatto che, come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 1.3), rinvii generici ad argomentazioni formulate davanti ad altre istanze non bastano e sono di conseguenza inammissibili, va osservato che la presente impugnativa non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano in cosa consisterebbe la lesione del principio costituzionale invocato, cioè il divieto dell'arbitrio. Il ricorrente non specifica

infatti quale/i mezzo/i di prova - suscettibile/i di modificare la sentenza impugnata - non sarebbe/ro stato/i debitamente preso/i in considerazione dell'istanza precedente, rispettivamente non spiega né dimostra in che il senso e la portata dei medesimi non sarebbero stati arbitrariamente considerati. Allo stesso modo non è sufficiente asserire che la soluzione a lui più sfavorevole sarebbe stata arbitrariamente ritenuta allorché ve ne erano di più vantaggiose, senza però spiegare né comprovare in che consistevano dette soluzioni asseritamente più convenienti. Per prassi costante spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'aver influenza sull'esito del litigio (sentenza 2C_744/2020 del 17 giugno 2021 consid. 5.3 e riferimenti), ciò che in concreto non è stato fatto. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.

E. 2.4

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.